



U.O. TECNICO PATRIMONIALE

QUESITO N. 1

Si chiede di confermare che il sopralluogo obbligatorio possa essere eseguito anche da un dipendente del concorrente, munito di apposita delega, avendo maturato lo stesso esperienza nell'abito ospedaliero e di lavori analoghi all'oggetto di gara, anche se non in possesso di laurea come richiesto all'art. 7 del disciplinare "sopralluogo".

RISPOSTA QUESITO N. 1

si specifica quanto segue:

- il sopralluogo non è obbligatorio come si evince dall'art. 7 del disciplinare di gara;
- è ammesso il sopralluogo da parte di dipendente munito di delega, dipendente che deve essere in possesso di qualifica professionale tecnica (geometra, perito, etc.)
- il sopralluogo deve essere sempre preceduto da una comunicazione in merito come indicato nel succitato art. 7 del disciplinare di gara.

QUESITO N. 2

Sopralluogo (art. 7 del disciplinare di gara):

1) In caso di raggruppamento temporaneo non costituito si chiede se il sopralluogo debba essere obbligatoriamente effettuato da uno degli operatori economici o può anche essere effettuato da un delegato dal raggruppamento (come nel caso riportato nel par. 5 "Il sopralluogo potrà essere effettuato dal professionista offerente ovvero dal rappresentante legale o da persona dallo stesso delegata...").

2) In relazione all'eventuale delegato si chiede se per "possesso dei requisiti professionali necessari a valutare adeguatamente la complessità dell'intervento, con riferimento a quanto indicato nella tabella di cui all'art. 1 del presente disciplinare" si intende che lo stesso delegato debba possedere tutti i requisiti indicati nella suddetta tabella, ovvero :

- Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria o Architettura (con abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto dell'appalto e iscrizione alla sezione A del relativo ordine professionale);
- Tecnico abilitato quale coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del titolo IV Dlg 81/2008 (possesso requisiti di cui art. 98 Dlg 81/2008);
- Tecnico abilitato professionista antincendio iscritto negli appositi elenchi del Ministero (art. 16 Dlg 139/2006;

oppure è sufficiente che possenga, ad esempio, solo il primo dei suddetti requisiti?

Gruppo di lavoro (art. 1 del disciplinare di gara)

In relazione al gruppo di lavoro e ai requisiti necessari (riportati nella tabella a pag. 3) si chiede se il progettista esperto in materia di prevenzione incendi (professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero di cui art. 16 del Dlg 139/2006) debba fare parte del raggruppamento o può essere un professionista esterno facente parte solo del gruppo di lavoro.

RISPOSTA QUESITO N. 2

Si risponde di seguito a quanto richiesto:

1) sopralluogo (art. 7 del disciplinare di gara): può essere un delegato ed è sufficiente che possenga uno solo dei requisiti richiesti;



U.O. TECNICO PATRIMONIALE

2) gruppo di lavoro (art 1 del disciplinare di gara): non può essere un collaboratore esterno del soggetto ammesso a partecipare alla gara, come definito nell'art. 5 del Disciplinare di gara.

QUESITO N. 3

Nel disciplinare di gara art. 1 composizione del gruppo di lavoro viene prescritta la laurea magistrale per la progettazione degli impianti elettrici. Si chiede conferma di tale requisito o se, ai sensi della sentenza TAR-Lazio emanata il 14 febbraio 95, tale progettazione possa essere svolta e sottoscritta da Periti Industriali (studio associato).

RISPOSTA A QUESITO N. 3

In generale, la progettazione di impianti elettrici, nell'ambito di un appalto di lavori pubblici, può essere affidata ad un perito industriale nel rispetto del R.D. n. 275 del 1929 e della legge n. 46 del 1990 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2011 n. 571);

Le competenze professionali dei periti industriali devono essere, tuttavia, verificate in rapporto alla natura ed all'oggetto dell'incarico di progettazione, ai sensi dell'art. 16 del R.D. n. 275 del 1929: in particolare, la parte impiantistica del progetto potrà essere affidata ad un perito industriale se, avuto riguardo alla natura degli impianti da progettare e realizzare, rientri nei limiti di competenza riconosciuti al perito dall'ordinamento professionale (cfr. A.V.C.P., parere 8 maggio 2008 n. 139);

Le opere di edilizia ospedaliera sono identificate dal D.M. 17 giugno 2016, nella categoria E.10, con grado di complessità elevato "1,20", e devono essere considerate corrispondenti alle opere precedentemente classificate dalla L. 143/1949 quali I/d, alla quale erano comunque ascrivibili in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica;

Per gli impianti elettrici, quando a corredo di edifici complessi, il d.m. 17 giugno 2016 stabilisce un grado di complessità adeguatamente elevato "1,30".

Nel caso specifico, l'Ospedale si configura come una struttura complessa in cui il coordinamento e l'interazione fra le varie tipologie di impianti tecnici presenta un grado di complessità rilevante. Gli impianti elettrici, che dovranno essere progettati, ricomprendono peraltro anche i cosiddetti impianti speciali (impianto rilevamento fumi e incendi, impianto chiamata infermieri, impianto di comunicazione e cablaggio rete informatica, ecc.) che impongono uno specifico approfondimento tecnico;

Inoltre, il fatto che detti impianti interferiscono con i processi sanitari di cura e terapia determina una ulteriore complessità, così come la necessità di realizzare condizioni di sicurezza per i locali di gruppo 1 e 2, e l'esigenza del coordinamento dei dispositivi tra loro e con gli altri impianti, si pensi al coordinamento per le misure di prevenzione incendi, impongono un elevato livello di conoscenza della tecnica e delle tecnologie applicate.

Per i motivi che precedono è necessario che anche il progettista dell'impianto elettrico possieda il livello di competenza garantito dalla laurea magistrale.